

L'EDUCAZIONE DEL MINORE AL CONSUMO DIGITALE,  
CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE: QUALE RUOLO PER I  
GENITORI?

*EDUCATING CHILDREN TO DIGITAL, CONSCIOUS, AND  
SUSTAINABLE CONSUMPTION: WHAT ROLE FOR PARENTS?*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1396-1425*



Gabriele  
PERFETTI

ARTÍCULO RECIBIDO: 7 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** Il contributo si pone l'obiettivo di esplorare i rapporti tra l'educazione del minore posta in essere dai genitori e l'educazione al consumo prevista dal diritto dei consumatori, alla luce del principio di privatezza dell'educazione e del principio di sussidiarietà. Dell'educazione al consumo è fornita una lettura attuale, comprensiva non solo di elementi giuridico-economici, ma anche della dimensione della tutela dell'ambiente, della sostenibilità e del digitale. Ciò in quanto il minore deve vedersi fornito ogni strumento per affrontare le imminenti evoluzioni economico-sociali, che accentuano i rischi insiti nei suoi comportamenti, in particolare nell'età adolescenziale. Il ruolo del genitore dev'essere quello di educare il figlio sì da consentirgli di affrontare adeguatamente tali sfide.

**PALABRAS CLAVE:** Diritto dei consumatori; educazione al consumo; educazione dei minori; genitori; sostenibilità; digitale.

**ABSTRACT:** *The contribution aims at exploring the relationship between parental education of minors and consumer education under consumer law in the light of the principle of private education and the principle of subsidiarity. A current reading of consumer education is provided, including not only legal-economic elements, but also the dimension of environmental protection, sustainability and digital. The child must be provided with every tool to face the imminent economic-social evolutions, which accentuate the inherent risks in their behaviour, especially during adolescence. The parent's role must be to educate the child to enable them to adequately face these challenges.*

**KEY WORDS:** *Consumer law; consumer education; children education; parents; sustainability; digital.*

**SUMARIO.- I. SOSTENIBILITÀ, MERCATO E EDUCAZIONE DEL MINORE.- II. CONTENUTI E LIMITI ORDINAMENTALI DEL DIRITTO-DOVERE DI EDUCARE E DI ESSERE EDUCATO.- III. L'EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE TRA INTERESSI GIURIDICO-ECONOMICI E TUTELA DELL'AMBIENTE.- IV. DOVERI EDUCATIVI GENITORIALI PER UN MINORE-CONSUMATORE CONSAPEVOLE.- V. PROSPETTIVE CONCLUSIVE PLURIDIMENSIONALI.**

## **I. SOSTENIBILITÀ, MERCATO E EDUCAZIONE DEL MINORE.**

La rivoluzione digitale<sup>1</sup> e la svolta sostenibile<sup>2</sup> stanno provocando un radicale mutamento del paradigma sociale, economico e giuridico, che pone un problema relazionale e impone di rimeditare il rapporto tra ambiente, mercato e persona.

Il digitale postula, oltre a un adeguato apparato infrastrutturale, la predisposizione della persona all'uso delle nuove tecnologie e alle nuove modalità di relazione interpersonale<sup>3</sup>. La sostenibilità sprona, invece, a un rinnovamento nelle modalità di utilizzo delle risorse naturali per la soddisfazione delle esigenze umane. L'impatto trasversale di queste evoluzioni investe ogni settore del diritto: non solo il diritto regolatorio deputato alla tutela della persona nel mercato, entro cui si iscrive il diritto dei consumatori<sup>4</sup>; ma anche il diritto delle relazioni familiari quale luogo di preparazione del minore all'età adulta<sup>5</sup>.

Tra i punti di intersezione tra mercato, ambiente e famiglia è possibile individuare il problema dell'educazione del minore-consumatore, intesa quale procedimento di preparazione del minore alle insidiose dinamiche dello scambio, anche digitale, di beni e servizi finalizzato alla soddisfazione delle esigenze personali. Educazione

1 Sul punto, v. FLORIDI, L.: *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Cortina Raffaello, Milano, 2017.

2 "Rapporto Brundtland", UN Report of the World Commission on Environment and Development *Our Common Future*, 1987, I.3, punto 27, secondo cui lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro. L'art. 2 Reg. (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo afferma che per "sviluppo sostenibile" deve intendersi il "miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future". In merito, v. VETTORI G.: "Verso una società sostenibile", *Persona e Mercato*, 2021, 3, p. 463 ss.

3 In merito, *inter alia*, v. ZUDDAS, P.: "Covid-19 e "digital divide": tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria", *Osservatorio costituzionale*, 2020, 3, pp. 285-307; PAGNOTTA, F. (a cura di): *Ecologia della Rete. Per una sostenibilità delle relazioni online*, Erickson, Trento, 2018.

4 Sulle recenti novità nel diritto dei consumi, v. DE CRISTOFARO, G.: "Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto 'pubblico' dei (contratti dei) consumatori?", *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2022, I, p. 4.

5 Sul rapporto tra educazione e digitale, v. SENIGAGLIA, R.: "Il dovere di educare i figli nell'era digitale", *Persona e Mercato*, 2021, 3, p. 511 ss.

• **Gabriele Perfetti**

Dottorando di ricerca nell'Università Ca' Foscari Venezia. Email: gabriele.perfetti@unive.it.

che non può prescindere, oggi, dalla dimensione della sostenibilità. Il legame tra educazione, consumo e sostenibilità trova chiara manifestazione negli obiettivi n. 4 e n. 12 dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che predicano la necessità di dotare le persone delle competenze necessarie per affrontare il problema della sostenibilità anche nei comportamenti di mercato<sup>6</sup>. Se tale esigenza è percepita come “universale”, il problema educativo digitale si pone, invece, su livelli distinti per adulti e minori: mentre i primi necessitano di un'educazione prevalentemente tecnica, i secondi, pur se “nativi digitali”<sup>7</sup>, abbisognano di riferimenti etici per divenire utenti tecnologici rispettosi dei diritti della persona e per evitare di esporsi ai numerosi rischi, personali e patrimoniali, insiti nella tecnologia stessa<sup>8</sup>.

Quello dell'infanzia è “un periodo della vita profondamente radicato nella cultura del consumo”, sicché il minore è soggetto alla “duplice veste e vulnerabilità di minore e consumatore”<sup>9</sup>. Sebbene la centralità dell'educazione al consumo del minore<sup>10</sup> sia universalmente riconosciuta<sup>11</sup>, il dato positivo risulta frammentato e non del tutto effettivo. Il diritto dei consumatori prevede, infatti, un generico dovere dell'ordinamento di educare la persona al consumo, a prima vista non comunicante con il più tradizionale compito educativo genitoriale, cui non è, in genere, ricondotto il dovere di preparare il minore alle insidie del mercato. Tuttavia, all'educazione del minore-consumatore come attore di un ordinamento e di un mercato dalla elevata complessità, sempre più attento ai valori della

- 
- 6 United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (A/RES/70/1). In particolare, l'obiettivo 4.7 richiede di “garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”. Parimenti, l'obiettivo 12.8, in tema di sostenibilità del consumo e del sistema produttivo, richiede “entro il 2030, [di] accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura”.
- 7 L'espressione è, come noto, di PRENSKY, M.: “Digital Natives, Digital Immigrants”, *On the Horizon*, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, ottobre 2001.
- 8 V. tra gli altri, THIENE, A.: “L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale”, *Studium Iuris*, 2012, 5, p. 528 ss., che segnala come preziosa consultazione del sito [www.eukidsonline.net](http://www.eukidsonline.net); PEDRAZZI, G.: “Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy”, *Informatica e diritto*, 2017, n. 1-2, pp. 437-451; GARACI, I.: “Il “superiore interesse del minore” nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale”, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2021, n. 4, I, p. 800.
- 9 GAMBARO, A.: “Il bambino consumatore: il suo diritto ad una appropriata informazione”, *Studi Sulla Formazione/Open Journal of Education*, 2010, 12, 1/2, pp. 221-233.
- 10 L'educazione al consumo del minore è ritenuto “il nodo più difficile da sciogliere quando si tratta di prodotti e consumi” da CENDON, P. “Introduzione”, in AA. VV. *Il bambino e le cose. Diritti e doveri dei minori nella società dei consumi*, (a cura di CENDON, P.), Franco Angeli, Milano, 1993.
- 11 Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, OECD, 2009, p. 12: “All countries acknowledge that children and young people are particularly important targets of consumer education. Research shows that these age groups account for an ever-increasing share of family consumption. At the same time they are likely to be particularly vulnerable to making unwise decisions and/or falling victim to aggressive marketing. The fact that both parents often work outside the home and that there are more single parents has led to a change in the role of parents in consumer training. With this in mind, many countries have made consumer education compulsory in primary, secondary and in some countries in upper-secondary grades”.

persona e alla tutela dell'ambiente<sup>12</sup>, l'ordinamento stesso deve essere chiamato a provvedere, a pena di non vedere consolidati, nelle prossime generazioni, quei valori e comportamenti adeguati a una società che vuole condursi a una positiva trasformazione. Ci si deve chiedere, dunque, quale rapporto intercorra tra educazione del minore, famiglia, mercato, consumo, digitale<sup>13</sup>. Il quesito deve essere affrontato, oggi, anche alla luce del positivo riconoscimento, da parte del legislatore costituzionale, della tutela dell'ambiente e della solidarietà intergenerazionale quali valori fondamentali della Repubblica<sup>14</sup>.

Dei contenuti dell'educazione del minore è necessario ridiscutere muovendo da un nuovo nucleo di valori condiviso<sup>15</sup>, e ciò è importante anche a fronte del crescente riconoscimento dell'autonomia del minore sul mercato analogico e digitale<sup>16</sup>. Una maggiore autonomia postula, infatti, una più attenta educazione. Si tenta, con questo scritto, di contribuire alla rilettura dell'apparato normativo dedicato al momento educativo del minore-consumatore nel rapporto con i genitori.

## II. CONTENUTI E LIMITI ORDINAMENTALI DEL DIRITTO-DOVERE DI EDUCARE E DI ESSERE EDUCATO.

A nucleo del processo di crescita del minore per mezzo della figura genitoriale l'ordinamento colloca l'educazione, della cui sistemazione tra i diritti fondamentali del minore (e del genitore) difficilmente si può dubitare<sup>17</sup>. Basti ricordare che l'art. 30 Cost. riconosce il diritto-dovere dei genitori di educare i figli e il corrispondente diritto del minore di essere educato, esplicitato poi, sul piano codicistico, nell'art. 315-bis c.c.; mentre, sul piano sovranazionale, rilevano l'art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, gli artt. 8 e 9 CEDU, l'art. 24 della Carta dei Diritti

12 Per una prospettiva, v. CUCINELLI, B., *Il sogno di Solomeo. La mia vita e la sfida del capitalismo umanistico*, Feltrinelli, 2018.

13 Cfr. BIANCA, M.: "Il minore e i nuovi media", in AA.VV.: *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile* (a cura di SENIGAGLIA, R.), Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 151: "Ovvero la domanda è: i genitori dei nativi digitali hanno compiti di educazione e responsabilità diversi rispetto a quelli che avevano i nostri genitori o i nostri nonni?".

14 L. cost., 11 febbraio 2022, n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", in G.U. n. 44 del 22/02/2022, su cui v. PORENA, D.: "Anche nell'interesse delle generazioni future". Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione", *Federalismi*, 2022, 15, pp. 121-143; ALPA, G.: "Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali", *Contratto e Impresa*, 2022, 2, p. 361.

15 AGOSTINELLI, B.: "L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore", *Rivista di diritto civile*, 2021, 1, pp. 155-186.

16 Per cui v. SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, Torino, 2020.

17 Il diritto all'educazione è difatti comunemente ritenuto un "diritto fondamentale della persona a carattere patrimonialmente neutro, volto alla soddisfazione di interessi esistenziali del minore": così SCAGLIONE, F.: "Situazioni giuridiche soggettive e capacità", in *Le persone e la famiglia*, IV, *La filiazione e i minori*, *Trattato Sacco*, UTET, Torino, 2018, p. 558. Secondo BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 364, il diritto all'educazione è parte di quei "diritti fondamentali di solidarietà che tutelano l'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione".

Fondamentali dell'U.E. e la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989<sup>18</sup>.

Lungi dal voler delineare un quadro completo del diritto all'educazione del minore e dello speculare dovere dei genitori<sup>19</sup>, appare utile ai fini prefissati comprendere quale ruolo l'ordinamento assegna, rispettivamente, ai genitori e all'autorità nella determinazione delle finalità e dei contenuti dell'educazione del minore.

Il discorso educativo è un punto di possibile scontro valoriale<sup>20</sup>. Dalla necessità educativa del minore deriva una tensione tra diverse istanze, e segnatamente l'istanza dei genitori di imprimere all'educazione del figlio un orientamento coerente con le proprie convinzioni personali, a prescindere dai valori generalmente condivisi; quella del minore di ricevere un'educazione consona ai propri orientamenti e rispettosa di essi, in particolar modo una volta raggiunta una maturazione tale da consentirgli un'autodeterminazione adeguata; l'istanza statale di introdurre determinati valori nell'educazione dei minori, dimodoché essi aderiscano a una visione del mondo che asseconi le "necessità" pubbliche<sup>21</sup>.

Il rapporto tra educazione minorile "privata" e "pubblica" è stato oggetto di un'importante cambio di paradigma, testimoniato dall'evoluzione dell'art. 147 c.c. il quale, nella sua formulazione originaria, predicava, al co. 2, precisi e inderogabili contenuti educativi, prescrivendo che educazione e istruzione dovevano conformarsi "ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista". La disposizione era funzionale al disegno del regime e solo negli anni '70, eliminato ogni riferimento ai principi della morale, veniva inaugurata la stagione della prospettiva puerocentrica dell'educazione, in cui devono trovare massima considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore<sup>22</sup>. Viene così in evidenza la centralità del soggetto nei cui confronti deve essere

---

18 Si ricordi, poi, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, il cui principio settimo sancisce che il fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.

19 Per cui si rinvia a BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, cit.

20 PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi*. Artt. 143-148, in *Commentario Schlesinger*, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 299, parla, in tal senso, di "conflitto tra i libertà e vincoli all'educazione", da non risolversi "semplicisticamente alla stregua di formule che, facendo leva sul profilo teleologico, indicano a obiettivo dell'educazione la formazione e lo sviluppo della personalità", poiché tale impostazione "trasferisce sulla nozione di personalità le incertezze proprie dei vincoli al processo educativo".

21 La dottrina, sul punto, si mostra divisa, pur con diverse sfumature, tra i sostenitori di un "programma educativo costituzionale" e coloro che tendono a massimizzare l'autonomia familiare nelle scelte educative. Per tale ricostruzione, v. AGOSTINELLI, B.: "L'educazione della prole", cit., p. 166 s.

22 Riforma dell'art. 147 c.c. operata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, in G.U. 23/05/1975, n.135.

realizzata la funzione educativa, a discapito della visione che privilegia un programma educativo uniformato a principi provenienti dall'esterno della famiglia<sup>23</sup>. Le istanze pubblicistiche sarebbero, così, recessive rispetto a quelle personali e familiari: nella dimensione educativa l'ordinamento potrebbe "entrare solo parzialmente e con grande cautela, per non scalfire l'autonomia dei privati nell'impostare la relazione personale con i propri figli"<sup>24</sup>. L'educazione del minore potrebbe dirsi, dunque, dimorante nell'isola che il mare del diritto non può che lambire<sup>25</sup>.

Da un lato, il diritto-dovere di educare i figli, regolato sul piano interno dall'accordo tra i genitori, "mal sopporta, nel comune sentire, intromissioni esterne"<sup>26</sup>. Questo è ancor più vero in una società pluralista, in cui è diritto del genitore "provare a trasmettere, senza costrizioni, il proprio sistema di valori e la propria visione del mondo"<sup>27</sup>. Dall'altro, però, il minore ha diritto di essere educato in modo da sviluppare e accrescere una personalità completa ed armoniosa, che attualizzi tutte le sue potenzialità<sup>28</sup> all'interno della società in cui andrà ad inserirsi come adulto. Ciò richiede di individuare un nucleo minimo di "contenuti educativi" che i genitori sono chiamati a trasmettere ai figli, e che possono spaziare da valori fondamentali condivisi<sup>29</sup> sino a modelli di comportamento "difensivi" verso le comuni insidie poste dal mercato.

Volendo muovere in tale direzione, si consideri innanzitutto che il diritto all'educazione, pur "difficilmente definibile" quanto a contenuti<sup>30</sup>, consiste nel diritto del minore di ricevere assistenza, indirizzo e sostegno da parte dei genitori nel processo di crescita e nell'affermazione della propria personalità, per mezzo della trasmissione di riferimenti che ne accrescano le capacità e ne correggano

23 SESTA, M.: "La potestà dei genitori", in AA.VV.: *Filiazione, adozione, alimenti*, in *Trattato Bessone*, vol. 4, (a cura di AULETTA, T.), Giappichelli, Torino, 2011, p. 52.

24 AGOSTINELLI, B.: "L'educazione della prole", cit., p. 155. Secondo VERCELLONE, P.: "Libertà dei minorenni e potestà dei genitori", *Rivista di diritto civile*, 1982, I, p. 540, "qualificare la funzione genitoriale come potestà e come diritto risponde anche ad una esigenza di rifiuto verso schemi etero-imposti di educazione del figlio; si è voluto che i genitori avessero l'esclusiva del programma educativo dei loro figli per consentire una libera esplicazione di molteplici ispirazioni e criteri pedagogici, in contrapposizione all'uniformità che, almeno in teoria, pareva essere il modello voluto dal fascismo".

25 La notissima metafora è di JEMOLO, A.C.: "La famiglia e il diritto", in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, vol. III, 1948, Jovene, Napoli, 1949 p. 38, secondo cui la famiglia è "un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto [...]; la famiglia è la rocca sull'onda, ed il granito che costituisce la sua base appartiene al mondo degli affetti, agli istinti primi, alla morale, alla religione, non al mondo del diritto".

26 RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319 in Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, II ed., 2006, p. 2.

27 CATERINA, R.- LENTI, L.: *La famiglia*, in *Trattato del Diritto Privato Mazzamuto*, Vol. II, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2022, p. 188.

28 RUSCELLO, F., *La potestà dei genitori*, cit., p. 36

29 Bastino, in tal senso, le parole di STANZIONE, P., "Il diritto all'educazione del minore", *comparazione diritto civile*, 2011, p. 4 ss., p. 8: "anzitutto la famiglia il luogo d'elezione in cui ciascun componente può sviluppare nel migliore dei modi la propria personalità, dal momento che essa non può risolversi in una "zona franca" nella quale vengano disconosciuti proprio i principi inviolabili sanciti dalla Costituzione"

30 SESTA, M.: "La potestà dei genitori", cit., p.52 nota altresì che il contenuto dell'educazione è "strettamente connesso all'evoluzione degli studi sociali e della società in generale".

le eventuali inclinazioni negative<sup>31</sup>. Esso esige lo speculare dovere dei genitori di garantire al figlio la possibilità di maturare una propria personalità, nonché la capacità di autodeterminarsi<sup>32</sup> facendo propri i valori fondamentali della comunità a cui appartiene<sup>33</sup> e di realizzare validi e profondi rapporti interpersonali. Come affermato da dottrina autorevole, il diritto all'educazione si può definire come il diritto del minore "di ricevere l'insegnamento necessario per conseguire la piena maturità morale e sociale"<sup>34</sup>.

Dall'espunzione di valori "esterni" dal testo dell'art. 147 c.c. non può peraltro dedursi che l'opera educativa sia rimessa al pieno arbitrio dei genitori<sup>35</sup>. Sebbene i genitori abbiano, in linea di principio, il diritto di stabilire il contenuto dell'educazione del proprio figlio secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (art. 14, par. 3, C.D.F.U.E.), essendo le scelte educative dei genitori considerate "prioritarie" dal diritto (art. 18 Convenzione sui diritti dei fanciulli del 1989), tale diritto va coordinato, bilanciato e talvolta subordinato ad altri principi posti dall'ordinamento<sup>36</sup>. Ciò secondo una duplice direttrice, propria del *best interest* del minore<sup>37</sup>: quella della progressiva autonomia del minore nel rapporto con il mondo che lo circonda e dell'apprensione di modelli di comportamento a questo adeguati, da un lato; quella dello sviluppo di una personalità propria del minore, dall'altro.

Seguendo la prima, si noti che se né l'art. 30 Cost., né le disposizioni del Codice civile appaiono imporre un "piano educativo", è anche per il tramite dell'art. 2048 c.c.<sup>38</sup> che la giurisprudenza è arrivata ad estendere ed irrigidire<sup>39</sup> il dovere educativo, imponendo ai genitori di impartire al figlio "un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini e alla sua personalità, ad avviarlo a una corretta vita di relazione"<sup>40</sup>. Tra gli obiettivi dell'educazione del minore finisce così

31 LILIO, P.: "Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, 4, 1921 ss.

32 RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori*, cit., p. 33.

33 BESSONE, M.: "Rapporti etico-sociali", *Commentario della Costituzione* (a cura di BRANCA G.), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1976, p. 105 ss.

34 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, cit., p. 367.

35 VERCELLONE, P.: "Libertà dei minorenni", cit., p. 539.

36 PALAZZO, A., *La filiazione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, II ed., Giuffrè, Milano, 2013, p. 636.

37 Entrambe le direttrici, cioè, trovano spazio nella dimensione del *best interest* quale rimedio per la composizione dei conflitti educativi nella prospettiva adottata da SENIGAGLIA, R.: "Il dovere di educare", cit., p. 514 s., e *amplius* in SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli, 2013.

38 Su cui v. SALVI, C.: "Responsabilità extracontrattuale" (voce), *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1988, 1236; FRANZONI, M.: *Fatti illeciti*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, II ed., Zanichelli, Bologna, 2020, p. 324 ss. LENTI, L., *Diritto della famiglia*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 329 ss.

39 DE CRISTOFARO, G.: "La responsabilità dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore", in *Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti*, II, Giuffrè, Milano, 2002, p. 1240.

40 Cass. civ., 6 dicembre 1986, n. 7247, in *Foro italiano*, Mass., 1986. Cfr. V. altresì Cass. civ., 6 dicembre 2011, n. 26200, che secondo cui il dovere educativo ex art. 2048 c.c. consiste nel dovere dei genitori "di



per collocarsi, pur se per mezzo del sistema pretorio della responsabilità aquiliana, la corretta impostazione dei rapporti tra questo e l'ambiente circostante.

Tale obiettivo, che rientra senz'altro nell'interesse del minore, può realizzarsi aderendo ai modelli valoriali più disparati, purché ammessi nell'arco dei valori costituzionali: l'ordinamento contempla talune finalità educative senza intaccare per il resto la libertà dei genitori, purché questi consentano il raggiungimento dell'obiettivo della corretta integrazione del minore nella società. Peraltro, persino la libertà di impartire un'educazione religiosa al minore può dover fare i conti con il suo interesse al corretto inserimento nella società in cui è destinato a vivere da adulto<sup>41</sup>.

Muovendo sulla seconda direttrice, si nota che alla discrezionalità educativa dei genitori si frappone il limite delle inclinazioni, capacità e aspirazioni naturali del minore quale espressione del suo interesse<sup>42</sup>. Il "potere" educativo dei genitori muta progressivamente di intensità con l'acquisizione della maturità del figlio, affievolendosi la possibilità di eterodeterminare i contenuti educativi in funzione dell'aumentare della capacità di discernimento del minore<sup>43</sup>. I genitori saranno tenuti a porsi in posizione recessiva laddove le inclinazioni del minore non aderiscano alle proprie, assecondando e sostenendo il figlio nei propri orientamenti personali, riconoscendo al minore una partecipazione al proprio processo educativo tanto più intensa, quanto più intensa diviene la sua maturazione<sup>44</sup>. Ciò in quanto il vero

---

svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari". L'orientamento giurisprudenziale consolidato "si pone in stretta relazione con i compiti cui il padre e la madre sono per legge tenuti nei riguardi dei figli"; ne viene poi evidenziato il carattere relazionale, in quanto valutato "sulla base della personalità del minore e delle condizioni ambientali e sociali nelle quali è inserito" (così CAMPIONE, R.: "Il fatto illecito del minore capace", in AA.VV.: *La responsabilità nelle relazioni familiari* (a cura di SESTA, M.), UTET, Torino, 2008, p. 635 s.; sulle conseguenze di questo orientamento sul rapporto tra educazione del minore e responsabilità civile del genitore, v. FRANZONI, M.: *Fatti illeciti*, cit., secondo cui "con questa tesi, viene eclissato il ruolo auto-educativo del minore e la sua capacità di partecipare nelle scelte di vita [...] che [...] trova la sua fonte [...] nella riforma del diritto di famiglia".

- 41 SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis*, cit., p. 95 ss.; nonché Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2019, n. 21916, con nota di BRIZZOLARI, V.: "L'educazione religiosa del figlio tra libertà personale del genitore e interesse del minore", *Famiglia*, 2020, 2, p. 235 ss.
- 42 SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis*, cit., p. 175 ss.: "i genitori [...] non sono chiamati soltanto a "tener conto" delle capacità e inclinazioni del figlio, ma devono rispettarle. Il rispetto, nella sua accezione lessicale, consiste nel riconoscere i diritti, i ruoli, i valori, gli orientamenti, in sintesi la sfera giuridica e personale dell'altro, limitando, di conseguenza, la propria sfera di libertà".
- 43 *Ivi*, p. 178 ss. Negli stessi termini BUSNELLI, F.D.: "Due diverse concezioni del rapporto educativo", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 73, si esprimeva parlando di mutamento di fisionomia del rapporto educativo, quando il "singolo minore [abbia] raggiunto una adeguata capacità di intendere e di volere", da "rapporto [...] interamente affidato agli interventi protettivi dei genitori" a "rapporto tra interlocutori entrambi attivi, in quanto titolari di diritto e obblighi reciproci". Cfr. altresì LUCCHINI GUASTALLA, E.: "art. 147 c.c.", in AA.VV.: *Commentario breve al diritto della famiglia* (a cura di ZACCARIA A.), Cedam, Padova, III ed., p. 355; STANZIONE, P., "Il diritto all'educazione", cit., p. 4 ss.; SESTA, M.: "Genitori e figli", cit., p. 240.
- 44 DURISOTTO, D.: *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011, p. 36.

protagonista dell'attività educativa è il minore<sup>45</sup>, e al suo esito egli deve divenire un "uomo libero"<sup>46</sup>.

La funzione educativa è pertanto da ritenersi "funzione relazionale" ed è tenuta a adattarsi alla natura del rapporto genitore-figlio, alle inclinazioni personali di quest'ultimo, al contesto sociale, economico e giuridico, di mutazione epocale in cui una specifica comunità familiare vive e si sviluppa, alla maturazione e autodeterminazione del minore coinvolto<sup>47</sup>. Questa funzione tende a resistere a tentativi di oggettivizzazione, ma deve collocarsi nel quadro dei valori, personalistici e solidaristici, della Costituzione: il principio della libertà educativa trova attuazione nel prisma dei valori costituzionali e sovranazionali<sup>48</sup>.

I contenuti educativi possono vedersi stabiliti dai genitori, fintantoché compatibili con le aspirazioni del figlio e con i principi dell'ordinamento<sup>49</sup>. Ma rimane ferma anche la necessità di garantire che il figlio si inserisca correttamente nell'ambiente che lo circonda come adulto. I principi rappresentano un minimo etico indispensabile<sup>50</sup>, ritenendosi "illogico [...] che l'azione pedagogica possa essere lecitamente indirizzata contro i valori su cui si fonda l'ordinamento che regge la società di cui il minore è parte integrante"<sup>51</sup>. Minimo in cui in cui deve ritenersi incluso anche l'insieme di modelli di comportamento necessari al vivere civile. Al di là di esso si collocano la libera formazione della personalità del minore e la

45 DURISOTTO, D.: *Educazione e libertà*, cit., p. 44.

46 VERCELLONE, P.: "Libertà dei minorenni", cit., p. 540, secondo cui l'art. 147 c.c. (oggi potrebbe parlarsi di art. 315-bis c.c.) deve essere letto nel senso di imporre al genitore l'obbligo di "non tenere conto delle proprie aspirazioni, di non cercare di fare un figlio a propria immagine e somiglianza; di rispettare l'individualità del figlio così come man mano si va rivelando con la crescita. Se il fine dell'educazione è dunque quello di "fare" del bambino un uomo libero e quanto più possibile sé stesso, è evidente che la modalità dell'educazione deve essere tale da consentire al bambino ed in genere al soggetto in crescita di fare "tirocinio di libertà".

47 SCAGLIONE, F.: "Situazioni giuridiche soggettive", cit., p. 554.

48 Si sottolinea infatti che la scelta legislativa di non imporre precisi contenuti educativi ai genitori è giustificata dal rispetto del diritto dei genitori educare i figli secondo le proprie convinzioni, ma che essa non esclude l'esistenza di limiti a questa attività: così DURISOTTO, D.: *Educazione e libertà*, cit., p. 47 s.; v., a titolo di esempio, VANNONI, G.: "L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione", *Consulta Online*, 2017, 2, pp. 298-309, a commento dell'orientamento del Tribunale di Reggio Calabria, che "ha adottato provvedimenti di limitazione o di decadenza della responsabilità genitoriale di alcuni membri appartenenti alla 'ndrangheta in virtù di un'interpretazione delle norme del codice civile orientata alla luce degli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione all'interno di un giudizio di bilanciamento il cui riferimento preminente è la clausola generale dell'interesse superiore del minore", nel senso che un'educazione alla criminalità contraddice "il contenuto minimo comune che deve connotare il processo educativo di ogni individuo minorenne [...] poiché in contrasto con i compiti previsti dalla Costituzione per il ruolo genitoriale"; nonché CASABONA S., "Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia", *Questione Giustizia*, 11 ottobre 2016.

49 A tal fine, già l'art. 2 Cost., imponendo il rispetto dei diritti inviolabili della persona, prescrive "modelli di azione pedagogica che qualificano le forme e gli stessi contenuti dell'educazione": così SCAGLIONE, F.: "Situazioni giuridiche soggettive", cit., p. 554.

50 ZATTI, P.: "Familia, familiae. Declinazioni di un'idea. I) La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2002, p. 39; SESTA, M.: "Genitori e figli, tra potestà e responsabilità", *Rivista di diritto privato*, 2000, 2, p. 237.

51 SESTA, M.: "La potestà dei genitori", cit., p. 53; SESTA, M.: "Genitori e figli", cit., p. 239. Critico PARADISO, M.: "I rapporti personali", cit., p. 305, secondo cui tale soluzione "strutturalmente, non appare diversa da quei vincoli all'educazione che facevano riferimento al sentimento nazionale fascista", notando altresì che "funzionalmente, resta da vedere se sia garanzia da un lato necessaria, dall'altro sufficiente e, soprattutto, se corrisponda a effettivi interessi del minore".

speculare, pur se inversamente proporzionale, libertà del genitore di trasmettere l'educazione a lui gradita<sup>52</sup>.

La tensione tra “essere” e “dover essere” educativo ammette comunque ampi spazi di libertà, questa vedendosi ristretta solo a fronte di gravi patologie educative; o – per utilizzare la formula codicistica – di “pregiudizi” per il figlio (artt. 151 c.c., 330 e 333 c.c.). Il dovere di educare, al pari di “tutti gli obblighi familiari a contenuto non patrimoniale consistenti in un fare”, non è “direttamente coercibile”<sup>53</sup>, né nell'*an*, né nel *quomodo*, rimanendo disponibili strumenti coercitivi indiretti, quali i provvedimenti *de potestate*, la responsabilità civile endo ed extrafamiliare, o quella penale, il ricorso ai quali rimane difficilmente concepibile ove alla “malaeducazione” impartita dal genitore non seguano eventi patologici di rilievo<sup>54</sup>. La non ottemperanza all'obbligo educativo comporta una responsabilità per il pregiudizio arrecato al minore e dal minore<sup>55</sup> purché tale pregiudizio si riverberi all'esterno, con condotte dei genitori pregiudizievoli per il minore o con azioni positive del minore non adeguatamente educato<sup>56</sup>.

La presenza di una soglia di rilevanza del pregiudizio derivante da un'educazione insufficiente non significa, però, non-giuridicità di tutto ciò che si colloca al di sotto della medesima. Difatti, la presenza di strumenti di reazione al fallimento del momento educativo attesta che l'ordinamento desidera vigilare sul suo adempimento<sup>57</sup>, pur nel rispetto della libertà educativa del genitore.

### III. L'EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE TRA INTERESSI GIURIDICO-ECONOMICI E TUTELA DELL'AMBIENTE.

Come alla vulnerabilità del minore e alla necessità di inserirlo nel “mondo adulto” risponde il dovere educativo genitoriale, così alla vulnerabilità del consumatore e alla necessità di renderlo attore consapevole del mercato provvede l'educazione al consumo, le cui radici si situano alle origini del movimento consumerista<sup>58</sup>.

52 AGOSTINELLI, B.: “L'educazione della prole”, cit., p. 178.

53 CATERINA, R.-LENTI, L.: “La famiglia”, cit., p. 190. Secondo COSTANZA, M.: “I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale”, *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 3, p. 528, “l'ottenere dal genitore l'assolvimento degli obblighi educativi [...] mediante strumenti coattivi è evenienza per la quale l'ordinamento si mostra carente di risposte che non esitino nella riprovazione del genitore”.

54 AGOSTINELLI, B.: “L'educazione della prole”, cit., p. 164.

55 SCAGLIONE, F.: “Situazioni giuridiche soggettive”, cit., p. 558

56 PALAZZO, A.: *La filiazione*, cit., p. 637, rileva infatti che “ovviamente l'intervento giudiziale a tutela dell'interesse del minore e dei valori costituzionali va richiesto solamente quando tale interesse e tali valori siano evidentemente violati. Ciò nel rispetto degli stessi diritti costituzionali dei genitori e della loro priorità nelle scelte educative”.

57 AGOSTINELLI, B.: “L'educazione della prole”, cit., p. 164.

58 ATTADEMO, L.: “art. 4”, in AA.VV.: *Codice del consumo* (a cura di CUFFARO, V.), V ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 42.

Il diritto alla "educazione al consumo", collocato tra i diritti "riconosciuti come fondamentali" ai consumatori (art., 2 co. 2, lett. d), cod. cons.)<sup>59</sup>, consiste nel diritto del consumatore di godere di tutti i presidi, pubblici e privati, di natura preventiva finalizzati a fornirgli gli strumenti culturali per agire nel mercato in modo consapevole; di vedersi, cioè, destinatario di tutti quei "fattori cognitivi imprescindibili e pregiudiziali"<sup>60</sup> all'agire cosciente nel mercato<sup>61</sup>. L'educazione al consumo rappresenta, infatti, un "antecedente essenziale ai fini dell'acquisizione, da parte dei consumatori e degli utenti, di una piena consapevolezza dei loro diritti e interessi e di basi cognitive adeguate a consentire loro di governare i processi valutativi e decisionali avviati ai fini della soddisfazione dei propri bisogni"<sup>62</sup>.

Con il Trattato di Amsterdam del 1997 l'educazione al consumo è riconosciuta a livello europeo quale elemento fondante l'obiettivo di protezione dei consumatori (art. 153 T.C.E.)<sup>63</sup>. Invero, già con la Carta europea dei consumatori del 1973, approvata in seno al Consiglio d'Europa, l'educazione al consumo permeava nel diritto europeo dei consumatori<sup>64</sup>. In rapporto di continuità con la Carta<sup>65</sup>, la Risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975, riguardante il programma preliminare della C.E.E. per una politica di protezione e di informazione del consumatore<sup>66</sup> indicava tra gli obiettivi fondamentali l'educazione al consumo, che veniva confermata a pieno titolo quale parte integrante della "Tavola dei diritti dei consumatori"<sup>67</sup>.

59 I diritti fondamentali dei consumatori, tra cui il diritto all'educazione al consumo, erano invero già riconosciuti all'art. 1, co. 2, l. n. 281/1998, di disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui l'art. 2 cod. cons. rappresenta una parziale riproduzione.

60 ROSSI CARLEO, L.: "I diritti fondamentali dei consumatori", *Concorrenza e mercato*, 2015, 1, p. 189.

61 La relazione al d.lgs. n. 206/2005 chiarisce che l'educazione al consumo è il "processo mediante il quale il consumatore apprende il funzionamento del mercato e la cui finalità consiste nel migliorare la capacità di agire in qualità di acquirente o di consumatore dei beni e dei servizi, che sono giudicati maggiormente idonei allo sviluppo del proprio benessere".

62 Così CAPO, G.: voce "Codice del consumo", in *Enciclopedia del diritto. Annali*, VII, Giuffrè, Milano, 2014, p. 220.

63 L'educazione al consumo non godeva, infatti, di un espresso riconoscimento all'art. 129A del Trattato di Maastricht del 1993, che ha introdotto per la prima volta nei Trattati un titolo specificamente dedicato alla Protezione dei consumatori. Tale diritto trova, oggi, la propria matrice nell'art. 169 T.F.U.E., nel quale è sancito che "al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce [...] a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi".

64 Risoluzione n. 543/1973 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, lett. A (d): "D. The right to consumer education. 1. (i) Such consumer training shall be given to school-children as will enable them to act as informed consumers throughout their lives. 2. (ii) Education facilities in the field of consumer problems shall equally be made available to adults". Nella Carta si riconosce a tutti i consumatori il "right to consumer education", strettamente legato al diritto all'informazione, al pari riconosciuto come diritto di ogni consumatore.

65 ALPA, G.- BESSONE, M.: "La "carta europea dei consumatori"", *Rivista delle società*, 1974, p. 827; ALPA, G.: "Introduzione", in AA.VV.: *I contratti del consumatore* (a cura di ALPA, G.), Giuffrè, Milano, 2014, p. 25 s.

66 G.U.C.E. n. C 92 del 25 aprile 1975, p. 1.

67 ALPA, G.: *I principi generali*, II ed., in *Trattato di diritto privato ludica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 230.

L'educazione del consumatore ex art. 2 cod. cons. è preposta all'obiettivo di orientare il comportamento del soggetto economicamente debole nel mercato, nei suoi rapporti con gli altri attori del medesimo, nonché con riguardo ai prodotti e i servizi offerti, per la massimizzazione del soddisfacimento degli interessi coinvolti nello scambio. Essa svolge un ruolo eminentemente preventivo: il consumatore deve essere educato all'assunzione di scelte economiche consapevoli e a un utilizzo di prodotti e servizi tale da soddisfare i propri interessi<sup>68</sup>. Mentre il complementare diritto all'informazione appare legato, piuttosto, alla "preparazione" del singolo atto di consumo nella sua specificità, il diritto all'educazione assume un respiro più generale e permea nel consumatore sin dalla tenera età<sup>69</sup> e a prescindere dai rapporti negoziali intrattenuti<sup>70</sup>.

Così, se per educazione al consumo può intendersi anche "educazione al diritto dei consumi", quale "informatura" sui principali diritti del contraente debole nei confronti delle proprie controparti professionali nelle operazioni contrattuali quotidiane, una delle dimensioni di maggiore sviluppo dell'educazione al consumo è rappresentato dalla cd. educazione finanziaria, che ha lo scopo di ovviare alla "scarsa cultura finanziaria" consentendo ai consumatori di decifrare l'imponente mole di informative precontrattuali, nonché di far sì che essi siano in grado di valutare la soglia del rischio finanziario "tollerabile" ed evitare di incorrere in sovraindebitamenti<sup>71</sup>.

Coerentemente con la sua genesi, il diritto all'educazione al consumo trova un'importante specificazione all'art 4 cod. cons., che ne esemplifica le finalità ponendo taluni limiti. Trova conferma, qui, il carattere preliminare dell'educazione al consumo rispetto all'agire della persona nel mercato. Dell'educazione del consumatore si sottolinea così il duplice carattere "non soltanto etico e astratto, ma anche economico e concreto, in quanto idoneo ad impattare sull'affidabilità delle transazioni, sulla fiducia nei mercati [...] e quindi, in ultima istanza, sull'economia tutta"<sup>72</sup>.

L'educazione al consumo è tradizionalmente legata al comportamento economico dei consumatori<sup>73</sup> e da questo punto di vista può essere intesa come

---

68 Nella Carta europea dei consumatori del 1973, il "*right to consumer information*" consiste nel diritto del consumatore di ottenere ogni informazione necessaria e sufficiente "*to enable him to make a rational choice between competing products and services*" e "*to enable him to use a product or service safely and to his full satisfaction*", e ad esso si pone come preconditione necessaria il diritto all'educazione.

69 Infatti, già nella Carta europea dei consumatori del 1973 il diritto all'educazione, pur coinvolgendo anche le persone in età adulta, risulta indirizzato ai bambini in età scolare, cui deve essere impartita una formazione al consumo tale da consentire loro di agire come consumatori informati per tutta la vita.

70 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo della persona*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 66 ss.

71 PATTI, F.P.: "L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)", *Contratto. e impresa*, 2015, p. 1423 ss.

72 FIORENTINO, L.: "Le pratiche commerciali scorrette", *Obbligazioni e Contratti*, 2011, 3, p. 165.

73 ATTADEMO, L.: "art. 4", cit., p. 43.

educazione del “consumatore nel mercato”. Tuttavia, nel contesto attuale non può più trovare spazio un'educazione esclusivamente economico-giuridica. Le tendenze recenti sottolineano la dimensione del *Consumer Citizen*, che eleva il consumatore a cittadino pienamente consapevole.

Le United Nations Guidelines for Consumer Protection<sup>74</sup>, pur prive di valore vincolante, annoverano tra i propri principi quello dell'educazione del consumatore, di cui oggi è componente fondante l'educazione alle conseguenze ambientali, sociali ed economiche delle scelte di consumo. Secondo le Guidelines (v. in particolare il punto V, lett. G, par. 42 ss.) l'educazione del consumatore dovrebbe prevedere un'adeguata formazione sull'impatto ambientale delle scelte e dei comportamenti economici, nonché sulle possibili implicazioni, compresi i benefici e i costi, dei cambiamenti nei consumi, tenendo conto delle tradizioni culturali delle persone interessate. L'obiettivo è rendere il consumatore-persona capace di scegliere con cognizione di causa beni e servizi, in modo consapevole dei propri diritti e responsabilità, della protezione dell'ambiente e dell'uso efficiente delle risorse.

La dialettica “tra riduzionismo economico e tutela della persona in tutta la ricchezza della sua esistenza” propria del sistema europeo appare muoversi verso una maggior rilevanza della seconda, pur sempre nel contesto del mercato, che assume nuovi caratteri non meramente economici, richiedendo di rimeditare i cardini della “attenzione per la persona nella dimensione del consumo” (<sup>75</sup>).

Così, vi è spazio per affermare che l'atto di consumo, cui il cittadino deve essere educato, non deve più intendersi come meramente economico, ma deve rapportarsi con il contesto sociale in cui è realizzato. L'educazione consumeristica si orienta, oggi, a garantire anche la consapevolezza delle conseguenze sociali e ambientali delle scelte assunte in quanto consumatori<sup>76</sup>. Ciò postula, oltre all'educazione consumeristica in senso economico-giuridico, un'educazione adeguata alla sostenibilità dell'atto di consumo, all'utilizzo consapevole del digitale, alle conseguenze della diffusione dei propri dati personali.

74 Le *Guidelines* sono state adottate dall'Assemblea generale con la risoluzione 39/248 del 16 aprile 1985 e successivamente ampliate dal Consiglio economico e sociale con la risoluzione E/1999/INF/2/Add.2 del 26 luglio 1999 e recentemente emendate dall'Assemblea generale con la risoluzione 70/186 del 22 dicembre 2015.

75 CASTRONOVO, C.-MAZZAMUTO, S.: *Manuale di diritto privato europeo*, I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 211.

76 Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, OECD, 2009, p. 7: “Consumer education has been defined in various ways. The focus has moved from household management in the 1960s to learning how to exercise consumer rights and how to avoid becoming a victim to fraudulent, misleading or unfair commercial practices. It now also includes building awareness of the social and environmental consequences of the choices consumers make”.

La Comunicazione relativa alla Nuova agenda dei consumatori<sup>77</sup>, che segna un punto di svolta nella visione europea del diritto dei consumatori, include tra le priorità della Commissione la transizione verde e la trasformazione digitale, sfide cui il consumatore europeo è chiamato a contribuire attivamente, per mitigare i rischi che le stesse pongono per i suoi interessi. Sicché l'educazione al consumo richiede di fornire alle persone, minori e adulte, tutte le competenze necessarie per assumere un ruolo attivo nel cambiamento socioeconomico contemporaneo, anche nella dimensione della persona e in quella collettiva<sup>78</sup>. Quanto alla transizione verde, si prevede di responsabilizzare i consumatori per consentirgli "indipendentemente dalla rispettiva situazione finanziaria, di svolgere un ruolo attivo [...] senza imporre uno stile di vita specifico e senza discriminazioni sociali", nonché promuovere un cambiamento profondo e rapido delle abitudini e dei comportamenti, sì da ridurre l'impronta ambientale<sup>79</sup>. La trasformazione digitale impone, invece, di "creare uno spazio digitale più sicuro per i consumatori, in cui i loro diritti siano tutelati"<sup>80</sup> e ciò presuppone "che i consumatori dispongano di una solida alfabetizzazione digitale e di competenze digitali" in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita<sup>81</sup>. In merito, il Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027<sup>82</sup> evidenzia la centralità dell'educazione informatica e dell'apprendimento di capacità digitali sin dall'età prescolare, per la tutela della persona e dei suoi diritti.

Le politiche dell'Unione riconoscono, così, l'importanza e l'urgenza dell'educazione al consumo dei minori, soprattutto nella dimensione non patrimoniale. Entra a far parte dell'educazione del minore-consumatore quel patrimonio di conoscenze, comportamenti e buone pratiche che solo indirettamente tutelano i suoi interessi patrimoniali, mentre in via diretta tutelano interessi non patrimoniali della persona, anche nella sua dimensione digitale e della collettività sostenibile. I "benefici e costi" di cui all'art. 4 cod. cons. si colorano di interessi sovraindividuali.

77 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Nuova agenda dei consumatori - rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile", Bruxelles, 13.II.2020, COM (2020) 696 final

78 Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, OECD, 2009, p. 13: "Consumer education in schools offers pupils more than knowledge, as it is designed to promote critical thinking and problem solving. The objectives include helping pupils to: gain knowledge of what it means to act as informed consumers; develop and understand society's function as a whole and the specific role of consumers; master skills to function as informed and responsible consumers; recognise the importance of being an informed consumer. The ultimate goal is for consumers to act spontaneously in informed, educated and responsible ways".

79 COM(2020) 696 final, p. 5 s.

80 COM(2020) 696 final, p. 11.

81 COM(2020) 696 final, p. 14.

82 Comunicazione "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 - Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale", COM (2020) 624.

#### IV. DOVERI EDUCATIVI GENITORIALI PER UN MINORE-CONSUMATORE CONSAPEVOLE.

Chiarito che l'educazione del minore ha lo scopo di introdurlo al vivere civile e che la dimensione di cittadino-consumatore non può prescindere, oggi, dall'educazione al digitale e alla sostenibilità, è necessario comprendere quale sia il rapporto tra educazione del minore e educazione al consumo. A tale scopo, è innanzitutto necessario soffermarsi sull'effettiva portata del diritto del minore all'educazione al consumo inteso come "diritto fondamentale" del consumatore.

Sebbene alcuni tendano a relegare la rilevanza dei diritti fondamentali del consumatore alla dimensione contrattuale, individuandone la funzione nella definizione di "un principio generale" finalizzato esclusivamente a "eliminare la situazione di squilibrio contrattuale che geneticamente connota il rapporto tra [il consumatore] e il professionista" quale espressione del "fondamento ispiratore della normativa consumeristica"<sup>83</sup>, appare più corretta l'opinione secondo cui i diritti dei consumatori ex art. 2 cod. cons., e in particolare il diritto all'educazione, rappresentano principi di più ampio respiro, non limitati ai rapporti negoziali e destinati a regolare la corretta collocazione del consumatore sul mercato a prescindere da essi<sup>84</sup>, finendo l'educazione al consumo, altrimenti, per dissolversi nel diritto all'informazione. Il diritto all'educazione mira a garantire che al consumatore sia fornito quel patrimonio di conoscenze minimo descritto, a prescindere dai rapporti intrattenuti, come formazione preliminare dell'agire nel mercato, anche secondo i suoi attuali canoni sostenibili e digitali.

E se i diritti riconosciuti al consumatore dall'art. 2 cod. cons. devono essere garantiti al consumatore in quanto tale<sup>85</sup>, tra i consumatori dev'essere necessariamente incluso anche il minore<sup>86</sup>, non solo in forza dei numerosi indici presenti nel codice di settore<sup>87</sup>, ma anche alla luce dell'importanza dell'atto di consumo nella formazione della sua personalità<sup>88</sup>. Il consumo, infatti, è ritenuto "un fattore di socialità *in quanto* consente all'individuo di farsi persona"<sup>89</sup>. Il sistema in

83 CAMILLETI, F.; "L'art. 2 del Codice del consumo e i diritti fondamentali del consumatore nei rapporti contrattuali", *Contratti*, 2007, 10, p. 907.

84 VETTORI, G.: "art. 2", in AA.VV.: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II ed., (a cura di CAPOBIANCO E., MEZZASOMA L., PERLINGIERI G.), ESI, Napoli, 2018, p. 12.

85 ALPA, G., *Codice del consumo e del risparmio*, Giuffrè, 1999, p. 31.

86 GARACI, I., "Il "superiore interesse del minore"", cit., p. 800; GABELLONE, G.: "art. 4", in AA.VV.: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II ed., (a cura di CAPOBIANCO E., MEZZASOMA L., PERLINGIERI G.), ESI, Napoli, 2018, p. 36 ss.

87 Basti ricordare, in tal senso, l'art. 31 cod. cons. in tema di tutela dei minori e televendita, o la rilevanza data ai minori di età in tema di pratiche commerciali scorrette all'art. 20, co. 3, cod. cons.; o, ancora, l'art. 25 cod. cons.

88 Sul punto, v. AHAVA, A.-PALOJOKI, P.: "Adolescent consumers: reaching them, border crossings and pedagogical challenges", *International Journal of Consumer Studies*, 2004, 28, pp. 371–378; IRONICO, S.: *Come i bambini diventano consumatori*, Laterza, Bari-Roma, 2010.

89 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo*, cit., p. 66.



cui l'educazione al consumo si inserisce consente, dunque, di delinearne i principali contenuti in relazione al contesto socioeconomico, nonché di individuare i suoi destinatari in tutti i consumatori, in particolar modo quelli vulnerabili, compresi i minori<sup>90</sup>.

È importante, però, non farsi ingannare dalla lettera della disposizione: i diritti del consumatore, pur denominati "fondamentali", non possono assurgere ex se al rango di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti<sup>91</sup>, quantomeno laddove non trovino speculare "copertura costituzionale"<sup>92</sup>. Così, se del diritto all'educazione del consumatore adulto, pur fondante il suo *status*, non può predicarsi un rango fondamentale se non sulla base degli artt. 2 e 3 Cost.<sup>93</sup>, a diverso esito potrebbe giungersi speculando sul diritto all'educazione del minore-consumatore ricondotto all'art. 30 della Costituzione. Il diritto del minore all'educazione al consumo è da ritenere, comunque, quantomeno un diritto soggettivo individuale<sup>94</sup>.

Tuttavia, la dottrina sottolinea in modo sostanzialmente unanime l'assenza di qualsivoglia portata precettiva del diritto all'educazione consumeristica<sup>95</sup> e, di conseguenza, il suo valore sostanzialmente programmatico o di principio<sup>96</sup> pur se di "importanza strategica"<sup>97</sup>. È stato infatti notato che il diritto all'educazione

90 In generale, la Carta europea dei consumatori del 1973, così come la Risoluzione del 1975, si rivolge agli Stati, tenuti a riconoscere e garantire i diritti dei consumatori, a fornirgli "*comprehensive legal protection*" e "*active assistance*". Nella risoluzione del 1975 già si riconosceva una particolare attenzione al minore consumatore, cui devono essere messi a disposizione gli "opportuni mezzi educativi" tali da "permettere loro di comportarsi come consumatori informati, in grado di effettuare una scelta oculata fra i beni e i servizi e consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità". A tale scopo "il consumatore dovrebbe in particolare disporre delle conoscenze basilari dei principi dell'economia contemporanea". Tali essendo i principi chiamati a regolare l'educazione del minore-consumatore, l'allegato alla Risoluzione, contenente il Programma preliminare della Comunità Economica Europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore, in G.U.C.E. n. C 92/2 del 25 aprile 1975 (spec. p. 9) prefissava tre categorie di azioni ritenute al tempo prioritarie per garantire il diritto all'educazione al consumo. In particolare, risultava necessario "elaborare i metodi e di fornire materiale adatto per incoraggiare, attraverso i programmi d'insegnamento, una maggiore educazione del consumatore nelle scuole, nelle università e in altri istituti scolastici"; formare gli insegnanti a impartire un'adeguata educazione al consumo e scambiare esperienze e informazioni tra Stati membri e organizzazioni di consumatori.

91 Cfr. ALPA, G.: "La legge sui diritti dei consumatori", *Corriere Giuridico*, 1998, p. 999.

92 Per tale opinione e per la ricostruzione del dibattito, v. ROSSI CARLEO, L.: "I diritti fondamentali" cit. p., 183 ss.

93 Cfr. GABELLONE, G.: "art. 4", cit., p. 38 ss.

94 DE CRISTOFARO, G.: "Il "Codice del consumo" (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 235, del 8 ottobre 2005, s.o. n. 162)", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2006, n. 4-5, p. 747 ss.

95 V. tra i numerosi, DE CRISTOFARO, G.: "Il "Codice del consumo", cit.; PATTI, F.P.: "L'educazione finanziaria", cit., p. 1428: "Nonostante l'appiglio formale che l'educazione del consumatore trova nell'ambito della legislazione primaria dell'Unione europea, in assenza di normative specifiche che prevedano sanzioni per gli Stati membri e in virtù della sostanziale incertezza in ordine ai mezzi più efficaci per conseguire l'adeguata preparazione dei consumatori, allo stato nel panorama europeo non sembrano sussistere adeguati meccanismi attuativi"; CALZECCHI ONESTI, C.: "L'Arbitro Bancario Finanziario ed il tema dell'educazione finanziaria", *I Contratti*, 2017, 4, pp. 409-416. Per una ricostruzione della posizione della dottrina, ATTADEMO, L.: "art. 4", cit., p. 42.

96 MARICONDA, V.: "Il codice del consumo", *Corriere del merito*, 2006, 1, p. 15 ss., attribuisce all'art 4 cod. cons "grande rilievo sul piano delle enunciazioni di principio".

97 CONTI, R.: "Codice del consumo. Una pagina nuova nella tutela consumeristica. Prime riflessioni sulla tutela in materia di clausole abusive", *Corriere giuridico*, 2005, 12, pp. 1749-1759.

del consumatore verte "in condizioni di ampia indeterminatezza, minando la sua diretta applicabilità"<sup>98</sup>.

Un primo fattore di incertezza è quell'individuazione dei soggetti tenuti a educare il minore al consumo. Infatti, il diritto soggettivo del minore all'educazione al consumo assume valenza generale e ha destinatari determinati. Tuttavia, i soggetti tenuti a fornire tale educazione sono dai contorni incerti, sicché è opportuno indicare chi siano i depositari del dovere di educare il minore al consumo<sup>99</sup>.

Emerge dall'art. 4 cod. cons. che l'educazione al consumo si inserisce nel rapporto tra Stato, impresa e persona. I soggetti obbligati a provvedere a tale educazione sono individuati dall'art. 4 cod. cons. sia in istituzioni pubbliche, sia in enti privati, non lucrativi o lucrativi; quando realizzate da questi ultimi, le iniziative educative non possono colorarsi di finalità promozionali, bensì devono mettere in luce gli elementi dell'atto di consumo con l'obiettivo di renderne "chiaramente percepibili benefici e costi". L'educazione al consumo deve esulare da logiche pubblicitarie, oggettivizzandosi affinché sia garantita la consapevolezza del consumatore. Sul punto, l'art. 4 cod. cons. è chiaro: è ammessa un'educazione al consumo da parte di soggetti privati, anche da parte di enti con fine di lucro, ma ciò non può minarne le finalità a favore di una "educazione" commercialmente opportunistica<sup>100</sup>. L'educazione del consumatore prevede un intervento pubblico e legittima lo Stato a predisporre e svolgere politiche educative attive nei confronti dei minori in età scolare, specialmente nei confronti di coloro che provengono da sacche disagiate della popolazione. Prevede altresì un ruolo per i privati. Attività di educazione consumeristica dei minori sono infatti promosse e organizzate dalla Commissione europea, dalla Rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, dalle più diverse associazioni di consumatori, dalle Camere di commercio<sup>101</sup>.

98 PEDRINI, F.: *Profili giuspubblicistici del consumo. Un'analisi costituzionale*, Università di Bologna, 2008, in [amsdottorato.unibo.it](http://amsdottorato.unibo.it), p. 191. Parla di "norma priva di sanzioni" VALLE, L.: "art. 4", in AA.VV.: *Commentario breve al diritto dei consumatori. Codice del consumo e legislazione complementare* (a cura di DE CRISTOFARO, G.-ZACCARIA, A.), II ed., Padova, 2013, p. 92.

99 PEDRINI F., op. cit., p. 192.

100 *Contra* SIRSI, E.: "L'educazione del consumatore di alimenti", *Rivista di diritto agrario*, 2011, 4, p. 496 ss., spec. p. 505 s., secondo cui "se poi si giungesse alla conclusione secondo la quale il riferimento ai soggetti privati non si esaurisce nel richiamo alle associazioni dei consumatori ma consente ad altri di agire per miglioramento delle capacità di discernimento e di scelta del consumatore, il rischio di una tutela inadeguata farebbe spazio ad un vero e proprio svuotamento di senso se non ad una utilizzazione strumentale della norma dell'educazione del consumatore, del tutto contrastante con le dichiarate esigenze di tutela".

101 VALLE L., "art. 4", cit.; ROSSI CARLEO, L., "Art. 4", in AA.VV.: *Codice del Consumo. Commentario* (a cura di ROSSI CARLEO, L. e ALPA, G.), ESI, Napoli, 2005, p. 116 s.: "un primo nodo appare risolto: quello relativo alla individuazione tenuti alla attività di educazione. Appare evidente che, così come in ambito europeo, anche in ambito nazionale si tende ad assegnare essenzialmente alle associazioni dei consumatori l'attività formativa e divulgativa finalizzata all'educazione. Sviluppare il livello di conoscenza del mercato e degli strumenti di tutela a disposizione del consumatore costituisce, senza dubbio, uno dei compiti essenziali delle "formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori", diritti e interessi che vanno, ovviamente, tutelati anche, o meglio principalmente attraverso

L'art. 4 cod. cons. si rivolge a enti locali ed enti associativi in ottica di sussidiarietà, predicando che l'educazione al consumo venga svolta dai soggetti più vicini ai destinatari<sup>102</sup>. Essa, infatti, trova la sua dimensione attuativa a livello regionale<sup>103</sup>.

Se, parlando del consumatore adulto, la sussidiarietà non può che arrestarsi nella dimensione della vita pubblica locale, discorrendo di minore-consumatore, una corretta lettura del suo diritto all'educazione sotto la lente della sussidiarietà impone di rivolgere prima di tutto alla famiglia il perseguimento degli obiettivi ordinamentali e di assegnare agli organismi più grandi un intervento eventuale e compensativo<sup>104</sup>. È peraltro dato assodato che il dovere di educare richiede, in generale, una sinergica e proficua collaborazione tra famiglia, scuola e istituzioni<sup>105</sup>.

L'educazione del minore-consumatore si salda al dovere educativo dei genitori, che si arricchisce del dovere di fornire al minore, nei limiti delle proprie capacità<sup>106</sup>, gli strumenti per affrontare il mondo esterno e le sfide che esso pone, anche in quanto attore consapevole del mercato, nelle vesti di consumatore-cittadino. Il principio di sussidiarietà applicato al rapporto educativo del minore-consumatore consente di gravare l'istituzione familiare dei compiti che il dato positivo attribuisce prevalentemente a soggetti pubblici e ad enti privati, competendo in forza del principio di privatezza il diritto-dovere di educare il minore anzitutto, e potrebbe dirsi naturalmente, al genitore<sup>107</sup>, e di riferire tali doveri alle istituzioni private e pubbliche in senso concorrente<sup>108</sup>.

Dell'educazione al consumo si accentua, così, il carattere eminentemente formativo<sup>109</sup> anche nei confronti dei minori, la cui personalità va formandosi, essendo il consumo uno dei modi di "esternalizzazione del sé in funzione di

---

attività di promozione". Per una ricognizione delle iniziative di educazione al consumo in Europa, v. GOLDSMITH, E.-PISCOPO, S.: "Advances in consumer education: European initiatives", *International Journal of Consumer studies*, 2014, 38, p. 52 ss.

102 GABELLONE, G.: "art. 4", cit., p. 38 ss.

103 Cfr. ad es. la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 27 marzo 2017, n. 4, dedicata alla tutela dei consumatori e degli utenti.

104 FROSINI, T.E.: "Sussidiarietà (principio di)", in *Enciclopedia del diritto. Annali*, II-2, Giuffrè, Milano, 2008: "In tal senso, il principio di sussidiarietà "fotografa" una certa idea dello Stato: nell'ottica di un'organizzazione sociale ispirata al principio di sussidiarietà, lo Stato emerge quale garante finale dell'interesse generale, dal momento che il suo compito consiste nell'intervenire direttamente per soddisfare un bisogno reale della società, solo quando le collettività e i gruppi sociali, ai quali per primi spetta il compito di intervenire, non sono in grado di farlo".

105 TOSCANO, G.-FOTI, G.: "Commento all'art. 315 bis. c.c.", in AA.VV.: *Della famiglia, artt. 231-455*, II ed., *Commentario del Codice civile* (diretto da GABRIELLI, E.), II, UTET, Torino, 2018, p. 560.

106 Ciò discende anche dal carattere "relativo" del diritto all'educazione del minore, per cui v. SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis*, cit., p. 87 ss.

107 SENIGAGLIA, R.: "Il dovere di educare", cit., p. 511 ss.

108 Peraltro, è opinione comune che lo Stato concorre all'attuazione del diritto-dovere all'educazione lasciando "immutata la titolarità dell'obbligo educativo in capo ai genitori": SCAGLIONE, F.: "Situazioni giuridiche soggettive", cit., p. 558.

109 ROSSI CARLEO, L.: "Art. 4", cit., p. 118.

affermazione ed identificazione esistenziale"<sup>110</sup>. "Se non esiste una educazione imposta, può dirsi allora che esiste un'educazione attesa"<sup>111</sup>; e nella dialettica tra libertà educativa e "minimo condiviso", i contenuti educativi propri del minore-consumatore sostenibile, digitale e consapevole rientrano nella seconda.

Ciò è dovuto non solo alla sensibilità comune, ma anche al dato normativo. Il "minimo etico" che il minore dovrebbe interiorizzare si nutre, infatti, anche del diritto minorile internazionale, che positivizza un nucleo di valori cui dovrebbe tendere l'opera educativa<sup>112</sup>. Mentre il legislatore nazionale, "timoroso di addentrarsi nella misteriosa e imprevedibile scienza qual è l'arte di educare, che inevitabilmente si mescola con il groviglio dei rapporti umani e familiari", ha "volutamente omesso di affrontare la questione definitoria" del rapporto educativo<sup>113</sup>, l'art. 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 prevede precisi referenti cui l'educazione del minore deve orientarsi, tra i quali è annoverato "il rispetto dell'ambiente naturale"<sup>114</sup>, nonché la preparazione del fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera; referenti che possono colorarsi, oggi, anche dei principi di sostenibilità e dell'educazione digitale<sup>115</sup>. Ai riferimenti educativi enunciati dalla Convenzione può ritenersi riconducibile tutto ciò che è necessario, nella formazione del minore, per rapportarsi con il mercato e nel mercato secondo i suoi indirizzi attuali di capitalismo in mutamento.

Se "educare significa, oggi, che i genitori hanno il compito di guidare sotto ogni aspetto (fisico, psicologico, culturale, spirituale) il percorso di formazione complessiva" del figlio, che dev'essere accompagnato "verso l'autonomia", fornito delle armi per comprendere "ciò che è giusto" e "ciò che è ingiusto", affinché egli diventi un "adulto libero, cosciente e responsabile"<sup>116</sup>; allora l'educazione impartita dai genitori dovrebbe rendere cosciente il minore, in modo adeguato alla sua maturazione e alle sue inclinazioni, dell'insieme di regole di comportamento necessarie al vivere nella società a lui contemporanea, sia nelle relazioni interpersonali, sia nei suoi rapporti con il mercato – che "rappresenta un luogo di socialità nei limiti in cui le acquisizioni di consumo non si realizzano nell'ambito

110 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo*, cit., p. 67.

111 AGOSTINELLI, B.: "L'educazione della prole", cit., p. 171.

112 AKHTAR, C.-NYAMUTATA, C.: *International Child Law*, Routledge, New York, 2020, p. 205: "article 29(1) provides a framework of substantive values in which the content of education can be firmly rooted. [...] this provision serves to highlight, in the context of the Convention [...] The need for education to be designed to reflect a range of specific ethical values enshrined in the Convention; and The vital role of appropriate educational opportunities in promoting all other human rights and the understanding of their indivisibility".

113 Così THIENE A., "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Famiglia e diritto*, 2017, p. 172 ss. in merito alla nozione di responsabilità genitoriale, irrimediabilmente legata a quella di educazione.

114 V., sul punto, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 1: Article 29(1) – The Aims of Education, 26th session, CRC/GC/2001/1, 17 Aprile 2001; sul significato dell'art. 29, v. ancora AGOSTINELLI, B.: "L'educazione della prole", cit., p. 178.

115 GARACI, I., "Il "superiore interesse del minore"", cit.

116 LENTI, L., *Diritto della famiglia*, cit., p. 289.

economico dominato dalla solidarietà<sup>117</sup> – e con l'ambiente che lo circonda. Ciò sempre secondo i valori affermati dall'ordinamento, comprese la solidarietà intergenerazionale intesa quale estrinsecazione della sostenibilità<sup>118</sup> e la tutela della persona nella tecnologia.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riposta, nell'educare il minore al rapporto con il mercato, ad introdurlo non solo alla dimensione strettamente “contrattuale” (comprensiva dell'infarinatura diritti minimi che competono alla persona in quanto contraente-consumatore), ma anche a quelle finanziaria e della *data protection*. Si riscontra, infatti, non solo un ampio ricorso dei minori alle piattaforme digitali e, tramite esse, della condivisione di dati personali<sup>119</sup> e dello spesso inconsapevole “pagamento” tramite essi<sup>120</sup>, ma anche un crescente utilizzo di servizi di pagamento, credito e investimento digitale da parte dei giovanissimi<sup>121</sup> che, se non adeguatamente ponderati, potrebbero dar luogo a problemi di eccessiva “esposizione finanziaria”.

In definitiva, se “l'“aspettativa” del diritto è il raggiungimento nel soggetto di quel livello di maturità e consapevolezza/coscienza necessario per avere il pieno (libero) potere di compiere qualsiasi atto di esercizio dei propri diritti”<sup>122</sup>, l'attività educativa deve essere condotta nel rispetto dei valori costituzionali della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà di pensiero; ma anche nel rispetto dell'ambiente, delle persone appartenenti alle generazioni precedenti<sup>123</sup> e di quelle future, e deve consentire al minore di agire nella società nel rispetto di tali valori come adulto pienamente responsabile, sviluppando a pieno la sua personalità anche come consumatore. Ciò impone una formazione sul funzionamento del mercato, sulle sue insidie e sulle sue opportunità, pure nella loro accezione digitale: ciò che è racchiuso, oggi, nella locuzione “educazione al consumo”.

L'educazione del minore e quella del consumatore finiscono, così, per sovrapporsi. Entrambe, peraltro, mirano a creare e proteggere ciò che è “essenziale

117 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo*, cit., p. 66.

118 Cfr. BIFULCO, R.: “La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive”, *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 1, p.8 ss., spec. 20 ss., secondo cui il novellato art. 9 Cost. è in grado di interiorizzare, senza farvi esplicito riferimento, i valori dello sviluppo sostenibile.

119 PERLINGIERI, C.: “La tutela dei minori di età nei social networks”, *Rassegna di diritto civile*, 2016, 4, p. 1327; CAMARDI, C.: “Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore”, *Jus civile*, 2018, 6, p. 831 ss.; BATELLI, E.: “Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore d'età”, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 2, p. 267 ss.; AGOSTINELLI, B.: “Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme”, *Jus Civile*, 2022, 2, p. 334 ss.

120 Su cui v. IRTI, C.: *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2021.

121 Sul punto v. STANZIONE, P.: “I contratti del minore”, *Europa e diritto privato*, 2014, 4, p. 1237 ss., spec. 1249 ss.; COSSU, M.: “Delle scelte di investimento dei “Post-Millennials”, e del difficile rapporto tra analfabetismo finanziario e finanza sostenibile”, *Rivista delle società*, 2021, 5/6, p. 1253 ss.;

122 SENIGAGLIA, R., “Il dovere di educare”, cit., p. 511 ss.

123 PALAZZO, A.: *La filiazione*, cit., p. 636.

per il libero sviluppo della persona: la *capacità di autodeterminarsi*<sup>124</sup>. Sicché è compito dei genitori in prima persona, e dell'ordinamento secondo le direttrici delineate, far sì che il minore sia dotato dei necessari elementi cognitivi e valoriali. L'educazione al consumo appartiene a una "*dimensione personale* che trascende, in quanto pre-esistente, la singola relazione di consumo"<sup>125</sup> e diviene patrimonio culturale necessario per la formazione del minore-persona.

## V. PROSPETTIVE CONCLUSIVE PLURIDIMENSIONALI

Il consumo nella sua dimensione giuridico-economica, l'utilizzo consapevole delle risorse, il paradigma della sostenibilità e l'utilizzo responsabile del digitale influenzano così l'odierno dovere educativo genitoriale e quello consumeristico, concorrendo in linea tendenziale a determinarne i contenuti.

Se rivolta verso i poteri pubblici, tuttavia, la pretesa all'educazione al consumo del minore si scontra con la tendenziale programmaticità delle disposizioni che la regolano, le quali lasciano alle istituzioni, pubbliche e private, tali compiti e non consentono ai privati di pretenderne un'adeguata attuazione. Anche coloro che ritengono in via di principio azionabile, quantomeno verticalmente, il diritto all'educazione al consumo finiscono ad affermare l'assenza di un "obbligo specifico" che sia veramente precettivo<sup>126</sup>.

Inserita nella dialettica genitore-figlio, invece, l'educazione al mercato, alla sostenibilità, al consumo consapevole e al digitale, che secondo la ricostruzione proposta può essere chiamata a far parte del patrimonio culturale che il genitore dovrebbe trasmettere al minore, rischia di rimanere inattuata a ragione della mancanza di consapevolezza, nel genitore stesso, dei valori e delle competenze da trasmettere per affrontare queste sfide, nonché per via della incoercibilità diretta del diritto all'educazione<sup>127</sup>. La risposta alla mancata attuazione del programma educativo consumeristico del minore nel rapporto con il genitore riposa, infatti, nell'utilizzo dei tradizionali strumenti coercitivi indiretti del dovere educativo. Salvo i casi patologici, in cui peraltro l'ordinamento risponde in ottica parzialmente sanzionatoria, è difficile concepire un utilizzo degli strumenti ablativi della responsabilità genitoriale o della responsabilità civile in chiave attuativa del diritto

124 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo*, cit., p. 66

125 BARBA, A.: *Consumo e sviluppo*, cit., p. 66.

126 GABELLONE, G.: "art. 4", cit., p. 43 s.; appare più corretta l'opinione di v. ROSSI CARLEO, L., "I diritti fondamentali", cit., p. 184, secondo cui alcuni dei "diritti sociali" riconosciuti ai consumatori non sono direttamente azionabili, poiché l'erogazione delle prestazioni garantite presuppone l'esistenza di strutture organizzative adeguate.

127 Per la prospettiva della responsabilità civile del minore e del genitore *online*, v. ANDREOLA, E.: *Minori e incapaci in internet*, ESI, Napoli, 2019, p. 241 ss.

del minore a essere educato al consumo<sup>128</sup>. Se l'ordinamento non è sempre in grado di pretendere in modo effettivo dal genitore la trasmissione di determinati "valori" alla prole, quella che dovrebbe essere una necessità rimane, in buona parte dei casi, nella dimensione dell'auspicio.

La parziale effettività del diritto all'educazione del minore-consumatore, sia nei confronti dei genitori, sia verso le istituzioni, spinge a ricordare che l'educazione dei minori quali cittadini del domani, pur fondamentale, è soltanto *una* tra le numerosi componenti che consentiranno di completare il percorso di radicale mutamento cui la società mira e che oggi si trova cristallizzato anche nell'art. 9 della Costituzione. Con la consapevolezza della necessità di un intervento "a tutto tondo" l'ordinamento, per mezzo dell'opera del legislatore e degli interpreti, si orienta infatti verso una società digitale e sostenibile facendo leva su strumenti numerosi e diversi. Alla prospettiva preventiva assunta discorrendo dei doveri educativi si affiancano, infatti, strumenti conformativi della tecnologia e del mercato. Quanto al digitale, l'ordinamento si muove chiaramente verso una prospettiva regolatoria<sup>129</sup> in cui è coinvolta anche la dimensione del minore *online* e che estende i doveri educativi anche a soggetti diversi dai genitori, in un orizzonte di "alleanza educativa" tra strumenti eterogenei<sup>130</sup>. Alla sostenibilità si orientano, invece, le discipline di gestione dell'impresa<sup>131</sup> e di tutela del consumatore, che nell'ottica del legislatore europeo mirano a colorarsi di finalità di tutela di interessi collettivi non esclusivamente patrimoniali<sup>132</sup>, con l'obiettivo di conformare, per mezzo del contratto, il mercato alle esigenze di sostenibilità. Verso mutamenti radicali non può procedersi che per mezzo di strategie pluridimensionali<sup>133</sup>.

128 Per esempi di casi patologici v., ad es., THIENE, A.: "Ragazzi perduti "online": illeciti dei minori e responsabilità dei genitori", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 11/1, pp. 1618-1625; CASSANO, G.-MARAVASI, C.: "La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli", *Danno e Responsabilità*, 2018, 6, p. 763; CASSANO, G.: "Ragazzini cyberbulli? Condannati i genitori ad un cospicuo risarcimento (a proposito di Tribunale di Sulmona 9 aprile 2018 n. 103)", *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2019, 1/2, pp. 325-340.

129 Ne è emblema la cd. Legge sull'Intelligenza Artificiale (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, 21 aprile 2021, COM (2021) 206 final), su cui v. FINOCCHIARO, G.: "La proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio", *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 2, p. 303 ss.

130 Cfr. SENIGAGLIA, R.: "Il dovere di educare", cit., p. 517: "Il riferimento è al *dovere educativo* che incombe in capo ai soggetti privati che presidiano le piattaforme frequentate dal minore e che intrattengono, per lo più in via esclusiva, il *rapporto* (tecnologico) con lui. Anch'essi, al pari degli altri attori dell'educazione, devono senz'altro ritenersi titolari di un ufficio volto a promuovere la persona".

131 BRUNO, S.: "Il ruolo della s.p.a. per un'economia giusta e sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su "Corporate Sustainability Due Diligence". Nasce la "stakeholder company"?", *Rivista di Diritti Comparati*, 2022, 2, pp. 303-338;

132 MASINI, F.: "L'Unione Europea e le sfide della sostenibilità, 1993-2022", *Rivista di Diritti Comparati*, 2022, 2 pp. 365-394; IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Persone e Mercato*, 2021, 2, p. 495; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 13 novembre 2020 su "Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile", COM (2020) 696 final.; Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori" (2020/2021(INI)).

133 L'espressione è di PERLINGIERI, C.: "La tutela dei minori", cit., p. 1327.

## BIBLIOGRAFIA.

“Rapporto Brundtland”, UN Report of the World Commission on Environment and Development *Our Common Future*, 1987.

AA. VV. *Il bambino e le cose. Diritti e doveri dei minori nella società dei consumi*, (a cura di CENDON, P.), Franco Angeli, Milano, 1993.

AGOSTINELLI, B.: “Informazione e minori: una lettura integrata per una tutela uniforme”, *Jus Civile*, 2022, 2, p. 334.

AGOSTINELLI, B.: “L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore”, *Rivista di diritto civile*, 2021, 1, p. 155.

AHAVA, A.-PALOJOKI, P.: “Adolescent consumers: reaching them, border crossings and pedagogical challenges”, *International Journal of Consumer Studies*, 2004, 28, p. 371.

AKHTAR, C.-NYAMUTATA, C.: *International Child Law*, Routledge, New York, 2020.

ALPA, G.- BESSONE, M.: “La “carta europea dei consumatori””, *Rivista delle società*, 1974, p. 827.

ALPA, G., *Codice del consumo e del risparmio*, Giuffré, 1999.

ALPA, G.: “Introduzione”, in AA.VV.: *I contratti del consumatore* (a cura di ALPA, G.), Giuffré, Milano, 2014

ALPA, G.: “La legge sui diritti dei consumatori”, *Corriere Giuridico.*, 1998, p. 999.

ALPA, G.: “Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali”, *Contratto e Impresa*, 2022, 2, p. 361.

ALPA, G.: *I principi generali*, II ed., in *Trattato di diritto privato ludica-Zatti*, Giuffré, Milano, 2006

ATTADEMO, L.: “art. 4”, in AA.VV.: *Codice del consumo* (a cura di CUFFARO, V.), V ed., Giuffré, Milano, 2019

BARBA, A.: *Consumo e sviluppo della persona*, Giappichelli, Torino, 2017

BATTELLI, E.: “Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore d'età”, *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 2, p. 267.



BESSONE, M.: "Rapporti etico-sociali", *Commentario della Costituzione* (a cura di BRANCA G.), Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 1976, p. 105.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, 2.l. La famiglia*, VI ed., Giuffré, Milano, 2017

BIANCA, M.: "Il minore e i nuovi media", in AA.VV.: *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile* (a cura di SENIGAGLIA, R.), Pacini Giuridica, Pisa, 2019

BIFULCO, R.: "La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive", *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, 1, p. 8.

BRIZZOLARI, V.: "L'educazione religiosa del figlio tra libertà personale del genitore e interesse del minore", *Famiglia*, 2020, 2, p. 235.

BRUNO, S.: "Il ruolo della s.p.a. per un'economia giusta e sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su "Corporate Sustainability Due Diligence". Nasce la "stakeholder company"?", *Rivista di Diritti Comparati*, 2022, 2, p. 303.

BUSNELLI, F.D.: "Due diverse concezioni del rapporto educativo", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1982, p. 71.

CALZECCHI ONESTI, C.: "L'Arbitro Bancario Finanziario ed il tema dell'educazione finanziaria", *I Contratti*, 2017, 4, p. 409.

CAMARDI, C.: "Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore", *Jus civile*, 2018, 6, p. 831.

CAMILLETTI, F.: "L'art. 2 del Codice del consumo e i diritti fondamentali del consumatore nei rapporti contrattuali", *Contratti*, 2007, 10, p. 907.

CAMPIONE, R.: "Il fatto illecito del minore capace", in AA.VV.: *La responsabilità nelle relazioni familiari* (a cura di SESTA, M.), UTET, Torino, 2008.

CAPO, G.: voce "Codice del consumo", in *Enciclopedia del diritto. Annali*, VII, Giuffré, Milano, 2014-

CASABONA S., "Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia", *Questione Giustizia*, 11 ottobre 2016.

CASSANO, G.-MARAVASI, C.: "La responsabilità educativa dei genitori per minori cyberbulli", *Danno e Responsabilità*, 2018, 6, p. 763.

CASSANO, G.: "Ragazzini cyberbulli? Condannati i genitori ad un cospicuo risarcimento (a proposito di Tribunale di Sulmona 9 aprile 2018 n. 103)", *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2019, 1/2, p. 325.

CASTRONOVO, C.-MAZZAMUTO, S.: *Manuale di diritto privato europeo*, I, Giuffr , Milano, 2007.

CATERINA, R.- LENTI, L.: *La famiglia*, in *Trattato del Diritto Privato Mazzamuto*, Vol. II, Tomo I, Giappichelli, Torino, 2022.

Comunicazione "Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 - Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale", COM (2020) 624.

Comunicazione "Nuova agenda dei consumatori - rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile", Bruxelles, 13.11.2020, COM(2020) 696 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 13 novembre 2020 su "Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile", COM (2020) 696 final.

CONTI, R.: "Codice del consumo. Una pagina nuova nella tutela consumeristica. Prime riflessioni sulla tutela in materia di clausole abusive", *Corriere giuridico*, 2005, 12, p. 1749.

COSSU, M.: "Delle scelte di investimento dei "Post-Millennials", e del difficile rapporto tra analfabetismo finanziario e finanza sostenibile", *Rivista delle societ *, 2021, 5/6, p. 1253.

COSTANZA, M.: "I diritti dei figli: mantenimento, educazione, istruzione ed assistenza morale", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2013, 3, p. 528.

CUCINELLI, B., *Il sogno di Solomeo. La mia vita e la sfida del capitalismo umanistico*, Feltrinelli, 2018.

DE CRISTOFARO, G.: "Il "Codice del consumo" (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 235, del 8 ottobre 2005, s.o. n. 162)", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2006, n. 4-5, p. 747.

DE CRISTOFARO, G.: "La responsabilit  dei genitori per il danno cagionato a terzi dal minore", in *Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti*, II, Giuffr , Milano, 2002.

DE CRISTOFARO, G.: "Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto 'pubblico' dei (contratti dei) consumatori?", *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2022, 1, p. 4.

DURISOTTO, D.: *Educazione e libertà religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2011.

FINOCCHIARO, G.: "La proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio", *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 2, p. 303.

FIORENTINO, L.: "Le pratiche commerciali scorrette", *Obbligazioni e Contratti*, 2011, 3, p. 165.

FLORIDI, L.: *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Cortina Raffaello, Milano, 2017.

FRANZONI, M.: *Fatti illeciti*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, II ed., Zanichelli, Bologna, 2020.

FROSINI, T.E.: "Sussidiarietà (principio di)", in *Enciclopedia del diritto. Annali*, II-2, Giuffrè, Milano, 2008.

GAMBARO, A.: "Il bambino consumatore: il suo diritto ad una appropriata informazione", *Studi Sulla Formazione/Open Journal of Education*, 2010, 12, 1/2, p. 221.

GARACI, I.: "Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale", *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2021, n. 4, 1, p. 800.

GOLDSMITH, E.-PISCOPO, S.: "Advances in consumer education: European initiatives", *International Journal of Consumer studies*, 2014, 38, p. 52.

IMBRUGLIA, D.: "Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori", *Persona e Mercato*, 2021, 2, p. 495.

IRONICO, S.: *Come i bambini diventano consumatori*, Laterza, Bari-Roma, 2010.

IRTI, C.: *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Giappichelli, Torino, 2021.

JEMOLO, A.C.: "La famiglia e il diritto", in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania*, vol. III, 1948, Jovene, Napoli, 1949.

- LENTI, L., *Diritto della famiglia*, in *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, Milano, 2021.
- LILIO, P.: "Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, 4, p. 1921.
- LUCCHINI GUASTALLA, E.: "art. 147 c.c.", in AA.VV.: *Commentario breve al diritto della famiglia* (a cura di ZACCARIA A.), Cedam, Padova, III ed.
- MARICONDA, V.: "Il codice del consumo", *Corriere del merito*, 2006, I, p. 15.
- MASINI, F.: "L'Unione Europea e le sfide della sostenibilità, 1993-2022", *Rivista di Diritti Comparati*, 2022, 2 p. 365.
- PAGNOTTA, F. (a cura di): *Ecologia della Rete. Per una sostenibilità delle relazioni online*, Erickson, Trento, 2018.
- PALAZZO, A., *La filiazione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, II ed., Giuffrè, Milano, 2013.
- PARADISO, M.: *I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148*, in *Commentario Schlesinger*, II ed., Giuffrè, Milano, 2012.
- PATTI, F.P.: "L'educazione finanziaria e la direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali)", *Contratto. e impresa*, 2015, p. 1423.
- PEDRAZZI, G.: "Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy", *Informatica e diritto*, 2017, n. 1-2, p. 437.
- PEDRINI, F.: *Profili giuspubblicistici del consumo. Un'analisi costituzionale*, Università di Bologna, 2008.
- PERLINGIERI, C.: "La tutela dei minori di età nei social networks", *Rassegna di diritto civile*, 2016, 4, p. 1327
- PORENA, D.: "«Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione", *Federalismi*, 2022, 15, p. 121.
- PRENSKY, M.: "Digital Natives, Digital Immigrants", *On the Horizon*, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, ottobre 2001.
- Promoting Consumer Education. Trends, Policies and Good Practices, OECD, 2009.

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema “Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori” (2020/2021(INI)).

ROSSI CARLEO, L., “Art. 4”, in AA.VV.: *Codice del Consumo. Commentario* (a cura di ROSSI CARLEO, L. e ALPA, G.), ESI, Napoli, 2005.

ROSSI CARLEO, L.: “I diritti fondamentali dei consumatori”, *Concorrenza e mercato*, 2015, I, p. 189.

RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319* in *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, II ed., 2006.

SALVI, C.: “Responsabilità extracontrattuale” (voce), *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1988.

SCAGLIONE, F.: “Situazioni giuridiche soggettive e capacità”, in *Le persone e la famiglia*, IV, *La filiazione e i minori*, *Trattato Sacco*, UTET, Torino, 2018.

SENIGAGLIA, R.: “Il dovere di educare i figli nell'era digitale”, *Persona e Mercato*, 2021, 3, p. 511.

SENIGAGLIA, R.: *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Giappichelli, Torino, 2020.

SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli, 2013.

SESTA, M.: “Genitori e figli, tra potestà e responsabilità”, *Rivista di diritto privato*, 2000, 2, p. 237.

SESTA, M.: “La potestà dei genitori”, AA.VV.: *Filiazione, adozione, alimenti*, *Trattato Bessone*, vol. 4, (a cura di AULETTA, T.), Giappichelli, Torino, 2011.

SIRSI, E.: “L'educazione del consumatore di alimenti”, *Rivista di diritto agrario*, 2011, 4, p. 496.

STANZIONE, P., “Il diritto all'educazione del minore”, *comparazionedirittocivile.it*, 2011, p. 4.

STANZIONE, P.: “I contratti del minore”, *Europa e diritto privato*, 2014, 4, p. 1237.

THIENE A., “Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali”, *Famiglia e diritto*, 2017, p. 172.

THIENE, A.: "L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale", *Studium Iuris*, 2012, 5, p. 528.

THIENE, A.: "Ragazzi perduti "online": illeciti dei minori e responsabilità dei genitori", *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, 11/1, p. 1618.

TOSCANO, G.-FOTI, G.: "Commento all'art. 315 bis. c.c.", in AA.VV.: *Della famiglia, artt. 231-455*, II ed., *Commentario del Codice civile* (diretto da GABRIELLI, E.), II, UTET, Torino, 2018.

United Nations General Assembly, 25 settembre 2015, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)*.

VALLE, L.: "art. 4", in AA.VV.: *Commentario breve al diritto dei consumatori: Codice del consumo e legislazione complementare* (a cura di DE CRISTOFARO, G.-ZACCARIA, A.), II ed., Padova, 2013, p. 92.

VANNONI, G.: "L'interesse del minore ad un'educazione conforme ai valori fondativi della Costituzione", *Consulta Online*, 2017, 2, pp. 298.

VERCELLONE, P.: "Libertà dei minorenni e potestà dei genitori", *Rivista di diritto civile*, 1982, I, p. 530.

VETTORI G.: "Verso una società sostenibile", *Persona e Mercato*, 2021, 3, p. 463 .

VETTORI, G.: "art. 2", in AA.VV.: *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, II ed., (a cura di CAPOBIANCO E., MEZZASOMA L., PERLINGIERI G.), ESI, Napoli, 2018.

ZATTI, P.: "Familia, familiae. Declinazioni di un'idea. I) La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2002, p. 39.

ZUDDAS, P.: "Covid-19 e "digital divide": tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell'emergenza sanitaria", *Osservatorio costituzionale*, 2020, 3, p. 285.